

UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO

(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di Consiglio n.18 del 25/11/2013

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 Finalità.....	4
" 2 Territorialità	4
" 3 Oggetto	4
" 4 Definizioni	4
" 5 Autorizzazioni e concessioni	5
" 6 Vigilanza	5
" 7 Sanzioni	5
" 8 Ordinanze sindacali.....	6

TITOLO II

DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

" 9 Definizione di suolo pubblico.....	6
" 10 Occupazione di suolo pubblico.....	6
" 11 Occupazioni momentanee di suolo pubblico.....	6
" 12 Atti vietati sul suolo pubblico	7
" 13 Carico e scarico delle merci	7
" 14 Scarico di rottami e detriti.....	8
" 15 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica.....	8
" 16 Occupazioni per esposizione temporanea di merci.....	8
" 17 Attività di somministrazione alimenti e bevande all'esterno di pubblico esercizio.....	8
" 18 Installazione di tende solari	9
" 19 Installazione di vetrine.....	9
" 20 Luminarie	9
" 21 Addobbi, festoni, bandiere e indicazioni varie senza fini pubblicitari	10
" 22 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche.....	10
" 23 Installazione di chioschi ed edicole	10
" 24 Divieto di giochi sul suolo pubblico.....	10
" 25 Collocamento di condutture.....	11
" 26 Occupazioni con spettacoli viaggianti	11
" 27 Occupazioni con strutture pubblicitarie	11
" 28 Occupazioni per attività di riparazione veicoli.....	12
" 29 Lavori di pubblica utilità.....	12
" 30 Traslochi	12
" 31 Attività artigianali	12
" 32 Manifestazioni	12
" 33 Mestieri girovaghi	13
" 34 Raccolta fondi, raccolta firme, comizi.....	13
" 35 Occupazioni di altra natura	13

TITOLO III

PULIZIA E DECORO DEI CENTRI ABITATI

" 36 Disposizioni di carattere generale.....	13
" 37 Pulizia del suolo pubblico.....	13
" 38 Gettito e scarico di rifiuti.....	14
" 39 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche	14
" 40 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi.....	14

" 41 Trasporto di materiale di facile dispersione.....	14
" 42 Sgombero della neve	15
" 43 Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli su aree pubbliche	15
" 44 Divieto di getto di opuscoli o foglietti	15
" 45 Divieto di segatura e spaccatura della legna.....	15
" 46 Bagni pubblici.....	15
" 47 Operazioni di vuotatura e spurgo di pozzi neri	16
" 48 Patrimonio pubblico, privato e arredo urbano.....	16
" 49 Manutenzione degli edifici	16
" 50 Collocamento di targhe o lapidi commemorative.....	16
" 51 Ornamento esterno ai fabbricati	17
" 52 Depositi in proprietà privata.....	17
" 53 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	17
" 54 Spolveramento di panni e tappeti.....	17
" 55 Bestie macellate e trasporto carni	17
" 56 Pulizia del suolo e dell'abitato	18
" 57 Viali, parchi e giardini pubblici	18
" 58 Vasche e fontane	18
" 59 Atti contrari alla pulizia del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità	18
" 60 Verde privato.....	19
" 61 Terreni confinanti col suolo pubblico	19
" 62 Pulizia dei fossati	19

TITOLO IV

QUIETE PUBBLICA

" 63 Inquinamento acustico	20
" 64 Attività lavorative.....	20
" 65 Impianti di macchinari	20
" 66 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni	21
" 67 Uso di strumenti sonori	22
" 68 Venditori e suonatori ambulanti.....	22
" 69 Schiamazzi e grida sulle pubbliche vie.....	22
" 70 Spettacoli e trattenimenti.....	22
" 71 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili	23
" 72 Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali	23
" 73 Apparecchi sonori a bordo di veicoli.....	23
" 74 Pubblicità fonica.....	23
" 75 Dispositivi acustici antifurto	23
" 76 Campane	23
" 77 Uso di macchine da giardino.....	23

TITOLO V

NORME DI SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE

" 78 Accensione di fuochi in centro abitato.....	24
" 79 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili	24
" 80 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili.....	24
" 81 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici	25
" 82 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti	25
" 83 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbatura svolte all'aperto	25
" 84 Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati.....	26
" 85 Fucine e forni	26
" 86 Uso di fiamma libera	26
" 87 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.....	26
" 88 Sosta o fermata di veicoli a motore.....	26
" 89 Trattamenti antiparassitari.....	27
" 90 Strumenti da taglio	28
" 91 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.....	28
" 92 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici.....	28

" 93 Insegne, persiane, vetrate di finestre	28
" 94 Ripari ai pozzi, cisterne e simili	28
" 95 Antenne.....	28

TITOLO VI

DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DI ANIMALI

" 96 Principi generali.....	29
" 97 Benessere degli animali	29
" 98 Animali da affezione.....	29
" 99 Cani.....	29
" 100 Disposizioni riguardanti gli animali	30
" 101 Colombi e animali liberi	31
" 102 Animali pericolosi	31
" 103 Derattizzazione	31

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

" 104 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....	31
" 105 Esercizio di mestieri girovaghi.....	33
" 106 Esercizio di guide pubbliche.....	33
" 107 Venditori di giornali.....	33
" 108 Baracche per pubblici spettacoli.....	33
" 109 Servizi igienici nei locali pubblici	33
" 110 Pubblicità dei prezzi	33
" 111 Materiale pornografico	34
" 112 Distributori di carburante	34
" 113 Phone center.....	34
" 114 Vendita con consumo immediato	34

TITOLO VIII

VARIE

" 115 Collocazione del numero civico.....	34
" 116 Raccolte di materiali e offerte di beneficenza.....	35
" 117 Accattonaggio	35
" 118 Artisti di strada	35
" 119 Divieto di campeggio libero	35
" 120 Carovane di nomadi	36
" 121 Divieto di balneazione	36
" 122 Ingresso abusivo in strutture comunali.....	36
" 123 Contrassegni del Comune.....	36

TITOLO IX

DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI

" 124 Accertamento delle violazioni.....	36
" 125 Sanzioni amministrative	36
" 126 Sequestro e custodia di cose	37
" 127 Sospensione delle licenze.....	37

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

" 128 Procedure autorizzatorie	37
" 129 Entrata in vigore.....	38
" 130 Abrogazioni	38
" 131 Norma finale.....	38

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 **FINALITÀ**

1. Il Regolamento di Polizia Locale disciplina, in sintonia alla vigente legislazione ed alle previsioni dello Statuto dell'Unione e dei comuni associati e degli altri regolamenti dell'Unione e dei comuni associati, comportamenti ed attività che possono influire sulla vita della comunità cittadina in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.

ART. 2 **TERRITORIALITÀ**

1. Il Regolamento di Polizia Locale ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, nell'ambito del territorio complessivo dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Versante Ionico e dei Comuni non aderenti all'Unione che hanno in convenzione associato il servizio di Polizia Locale.

ART. 3 **OGGETTO**

1. Il Regolamento di Polizia Locale detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- sicurezza e qualità del vivere comune;
- occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- attività commerciali e spettacoli;
- protezione e tutela degli animali.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Locale, nonché, dai funzionari dell'A.S.P. – Zona Territoriale di competenza - nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Locale.

ART. 4 **DEFINIZIONI**

1. Quando nel Regolamento sono usate le parole "SPAZIO URBANO", da intendersi come bene comune, si fa, in particolare, riferimento a:

- a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato gravato da uso pubblico nei modi e nei termini di legge, nonché le strade ed aree private aperte di fatto al pubblico transito;
- b. i parchi, i giardini ed il verde pubblico in genere;
- c. i monumenti e le fontane ;
- d. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati ;
- e. le acque interne;
- f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per FRUIZIONE di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Per UTILIZZAZIONE di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di regola temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

4. A differenza della fruizione l'utilizzazione dei beni comuni è consentita previo ottenimento di autorizzazione o concessione.

ART. 5

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Le autorizzazioni e le concessioni devono essere richieste con domanda scritta indirizzata al Sindaco e in regola con la legge sul bollo. Qualora necessario l'istanza deve essere corredata dalla necessaria documentazione tecnica.
3. Gli uffici competenti esaminano la documentazione prodotta, indicano e richiedono, qualora necessario, la documentazione integrativa nei termini previsti dalla legge.
4. L'eventuale diniego deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le autorizzazioni e le concessioni sono personali, vengono rilasciate senza pregiudizio dei terzi, hanno validità annuale e possono essere, previa richiesta, rinnovate per analogo periodo.
6. Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo autorizzatorio i concessionari debbono anche osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dagli agenti di polizia.
7. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate, con provvedimento scritto e motivato, in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui sono state subordinate, e per motivi di interesse generale.

ART. 6

VIGILANZA

1. In generale l'applicazione delle norme del Regolamento e dei provvedimenti che in virtù del medesimo vengono emanati è demandato alla competenza del Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del versante ionico nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari dell'A.S.P., alle guardie ecologiche volontarie previste dalla Legge Regionale, agli appartenenti a Corpi od Organi delle altre Forze di Polizia Statale.
2. I componenti il Corpo di Polizia Locale e i funzionari addetti alla vigilanza di cui al comma precedente possono, ai sensi della Legge 689/81, nel corso delle operazioni di vigilanza e nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, a operazioni tecniche al fine di accertare violazioni alle norme del regolamento e i responsabili delle violazioni stesse.

ART. 7

SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni regolamentari, contestate dagli addetti alla vigilanza nei modi e nei termini previsti, sono punite con le sanzioni amministrative determinate dal competente Organo Comunale e comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
3. Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva nonché, se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa eventualmente prevista può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione delle norme regolamentari, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'autorizzazione o concessione, conseguono danni a beni comuni, il responsabile, fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è tenuto al rimborso delle spese necessarie al ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela come sancito dalle norme in tema di responsabilità sostitutiva e solidale (cfr. artt. Da 2043 a 2059 Codice Civile, e artt. 2 e 6 Legge 24.11.1981, n. 689)

ART. 8 ORDINANZE SINDACALI

1. Il Sindaco può dare particolare diffusione al pubblico del contenuto di alcune norme del Regolamento o, con ordinanza, emanare disposizioni particolari di carattere esecutivo ed interpretativo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

TITOLO II DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 9 DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura, nonché le aree di proprietà privata soggette ad uso pubblico o comunque aperte al pubblico transito.
2. E' proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sovrastanti e sottostanti, senza l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Comunale e, qualora si tratti di spazi di proprietà privata di cui al 1° comma, occorre anche il consenso del proprietario.
3. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art.1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività. Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Art. 10 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.
2. Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, da leggi che regolano la materia e dall'atto di autorizzazione:
 - a) limitare l'occupazione alla superficie, allo scopo e alla durata di tempo indicati nell'autorizzazione;
 - b) porre le segnalazioni e i ripari occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
 - c) ripristinare ogni eventuale danno arrecato al suolo occupato, al termine dell'occupazione;
 - d) mantenere il suolo pubblico occupato pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione indenne e libero da ogni oggetto e struttura.

Art. 11 OCCUPAZIONI MOMENTANEE DI SUOLO PUBBLICO

1. Per occupazione momentanea si intende l'occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo e limitatamente ad operazioni di scarico e carico ed inoltre colui che effettua l'occupazione momentanea deve essere presente e pronto a rimuoverla.
2. Vengono considerate, altresì, occupazioni momentanee:
 - a) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

b) Occupazioni con automezzi, ponti, steccati, scale, pali di sostegno o altra attrezzatura o materiali di consumo per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento di edifici di durata non superiore ad una giornata;

c) Occupazione momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuati in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili.

3. Le occupazione momentanee, per le quali non occorre il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare od intralciare la viabilità dei veicoli e dei pedoni, né creare situazioni di pericolo o di disagio alcuno.

Art. 12

ATTI VIETATI SUL SUOLO PUBBLICO

1. Sul suolo pubblico è vietato:

a) esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;

b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose; e' comunque sempre vietato lanciare cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree pubbliche che in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio;

c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;

f) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si esplicano all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

g) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;

h) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;

i) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per compiere atti contrari alla pulizia dei luoghi e al decoro.

Art. 13

CARICO E SCARICO DELLE MERCI

1. Nei centri abitati di ciascun Comune dell'Unione sono istituite delle piazzole di sosta per carico e scarico merci secondo le norme del codice della strada vigente.

2. In tali aree la sosta è consentita ai veicoli adibiti al trasporto di cose e ai veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, limitatamente alle operazioni di scarico e carico e al tempo stabilito dall'ordinanza istitutiva delle singole piazzole.

3. In tali aree è altresì consentito la sosta di autovetture i cui conducenti debbano caricare o scaricare merce pesante e/o voluminosa previa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.

4. Qualora le operazioni di carico e scarico merci, traslochi e operazioni similari non possano essere eseguite utilizzando le piazzole di cui al comma 1° del presente articolo né in altra zona ove vige obbligo di rispetto di segnaletica verticale e orizzontale istituita nel tratto di strada interessato, potrà essere autorizzata la sosta in deroga alla segnaletica stradale vigente.

5. Per effettuare le operazioni di carico e scarico merci fuori dalle zone precostituite e in area ove osta una particolare segnaletica verticale o orizzontale gli interessati dovranno richiedere l'autorizzazione per occupare suolo pubblico presso gli uffici della Polizia Locale.

6. L'Autorità Comunale può subordinare l'autorizzazione all'osservanza di particolari modalità e tempi di esecuzione ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

7. Le operazioni, di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento del suolo pubblico. In ogni caso terminate le operazioni di carico e scarico il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

8. In caso di inosservanza, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio della responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

9. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Art. 14

SCARICO DI ROTTAMI E DI DETRITI

1. E' vietato scaricare sul suolo pubblico rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi eventualmente designati dall'Amministrazione Comunale.

2. Qualsiasi trasporto attraverso i centri abitati del territorio comunale di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o spolverio.

3. I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno Mt. 500 dai centri abitati.

Art. 15

COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SUL SUOLO PUBBLICO

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi di vicinato, agli esercizi pubblici, nonché ai locali di esercenti mestieri dell'artigianato di servizio.

2. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

4. L'Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico e di altri motivi di pubblico interesse.

5. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti.

Art. 16

OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MERCI

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere la concessione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2. I generi alimentari non confezionati possono essere collocati al suolo (pubblico o privato) solo secondo le disposizioni in materia di igiene disposte dalla competente A.S.P..

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario di apertura dell'attività e pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci dovranno essere rimosse. Le occupazioni dovranno avvenire con strutture decorose, non dovranno intralciare il transito pedonale e dovranno rispettare le norme igienico-sanitarie.

4. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1) è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e sorvegliabilità, del Codice della Strada, e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di nulla-osta igienico-sanitario e specifico titolo autorizzatorio. Se trattasi di

occupazione permanente deve essere inoltrata apposita comunicazione di ampliamento dell'attività ai sensi della vigente legislazione regionale e del Regolamento comunale disciplinante il procedimento di rilascio delle autorizzazioni dei pubblici esercizi.

2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, la concessione all'occupazione di suolo pubblico, così come disciplinata dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previo pagamento degli oneri relativi.

Art. 18

INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI

1. Per l'installazione di tende solari prospicienti il suolo pubblico è fatto salvo quanto previsto dal "Regolamento Edilizio Comunale", dal "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" e dal "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità".

2. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

3. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordata la relativa autorizzazione all'istallazione. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

4. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

5. Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 19

INSTALLAZIONE DI VETRINE

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Art. 20

LUMINARIE

1. La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività, presentata ex art. 19 della L. 241/90, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza", approvato con R.D.

n.773/1931 e 110 del suo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. 635/1940.

2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà. E' altresì vietato apportare modifiche agli impianti di pubblica illuminazione senza il nulla-osta preventivo dell'Ente gestore del servizio.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4. Le stesse devono essere posizionate in modo tale da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale o renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia.

5. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con

particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

7. La rimozione degli impianti deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 giorni dal termine della manifestazione.

8. I committenti sono diretti responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico, causati dal montaggio e dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi.

Art. 21

ADDOBBI, FESTONI, BANDIERE E INDICAZIONI VARIE SENZA FINI PUBBLICITARI

1. Per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi, festoni, bandiere, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, in occasione di feste civili e religiose non è richiesta alcuna autorizzazione.

2. Non è altresì soggetta ad alcuna autorizzazione l'apposizione momentanea di indicazioni varie in occasioni di eventi particolari.

3. E' fatto divieto di attaccare quanto indicato nei commi precedenti sui pali della segnaletica stradale.

4. L'apposizione di quanto indicato nei commi precedenti dovrà avvenire con modalità tali da evitare qualsiasi forma di danneggiamento o imbrattamento dei sostegni utilizzati.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

6. E' fatto obbligo al committente di far rimuovere quanto apposto, entro 5 giorni dal termine della festa o dell'evento a cui si riferisce.

7. In difetto la rimozione potrà essere effettuata dall'Amministrazione Comunale con l'addebito delle spese sostenute a carico del committente.

Art. 22

PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Locale.

2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta, a cura del richiedente, a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 23

INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ED EDICOLE

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale.

2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Art. 24

DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

2. E' di norma vietato, su aree di circolazione veicolare e pedonale, l'uso di pattini, di monopattini, di trampoli, di skateboards ed oggetti similari, sia a spinta muscolare, sia a

trazione elettrica, tranne che nei tratti e nelle zone, ove l'uso sia stato autorizzato con appositi segnali. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

3. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e qualsiasi bene mobile o immobile prospiciente ad esso con schiume da barba, farina e similari ed è altresì vietato con tali oggetti imbrattare o molestare le persone che transitano sul suolo pubblico.

Art. 25

COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale, con l'obbligo dell'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale, oltre che al Comando Polizia Locale, dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

7. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.

8. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione Comunale può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

9. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Art. 26

OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 27

OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità in contrasto con quanto specificato nell'apposito Piano Generale.

Art. 28

OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' DI RIPARAZIONE VEICOLI

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano l'attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica concessione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante il locale, di lunghezza non superiore al fronte del medesimo e di profondità valutata di volta in volta dall'Autorità Comunale. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

3. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1 di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

4. La concessione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio che dovrà essere adeguatamente segnalato a cura e spese del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere a tal fine ad una corretta delimitazione dell'area con appositi manufatti mobili.

Art. 29

LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

1. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione di strutture e impianti dei servizi di pubblica utilità è necessario che le ditte erogatrici dei servizi stessi o le ditte affidatarie dei lavori comunichino preventivamente l'intervento e le modalità di esecuzione, con i relativi tempi, al Comando di Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Sarà cura delle ditte stesse posizionare la prescritta segnaletica stabilita dal Codice della Strada.

3. E' facoltà del Comune richiedere una diversa programmazione al fine di ridurre i disagi.

4. A lavori ultimati competerà alla ditta stessa il ripristino del suolo oggetto dei lavori, comunicando altresì all'Ufficio Tecnico Comunale la data di ultimazione dei lavori stessi, al fine di verificarne la regolare esecuzione degli stessi.

Art. 30

TRASLOCHI

1. Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature per un periodo prolungato è necessario presentare una richiesta di autorizzazione al Comune.

2. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada.

Art. 31

ATTIVITA' ARTIGIANALI

1. L'occupazione di suolo pubblico antistante le attività artigianali può essere consentita subordinatamente all'ottenimento della necessaria autorizzazione.

2. La richiesta sarà valutata in base all'attività svolta e all'ubicazione della stessa. Saranno comunque vietate tutte quelle operazioni nocive per le persone e per l'ambiente.

3. I titolari dell'autorizzazione dovranno provvedere a segnalare l'occupazione e dovranno adottare tutti gli accorgimenti per non imbrattare il suolo che dovrà essere mantenuto in condizioni di massima pulizia.

Art. 32

MANIFESTAZIONI

1. In caso di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni il richiedente dovrà, unitamente all'istanza di autorizzazione, presentare idonea documentazione sulle modalità di occupazione, idoneità delle strutture e degli impianti, modalità di smaltimento rifiuti.
2. Per tutta la durata della manifestazione l'autorizzato, o suo rappresentante, sarà responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per gli aspetti di igiene e di sicurezza pubblica, e dovrà essere reperibile in loco.

Art. 33

MESTIERI GIROVAGHI

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni.
2. Il Comune, nell'esaminare le domande, potrà negare l'autorizzazione quando esista la ragionevole fondatezza che possa derivare intralcio alla circolazione di pedoni e autoveicoli, alla quiete ed al pubblico decoro, alla moralità e alla decenza pubblica.

Art. 34

RACCOLTA FONDI, RACCOLTA FIRME, COMIZI

1. L'autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici per raccolta fondi, firme e in occasione di comizi è rilasciata nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.

Art. 35

OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

1. La concessione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al parere dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione con tappeti o guide di qualunque specie o dimensione recanti messaggi pubblicitari o di indicazione.

TITOLO III IGIENE E DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 36

DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, ivi compresi giardini e appezzamenti di terreno all'interno dei centri abitati, debbono essere tenuti costantemente puliti e in stato decoroso.
2. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 37

PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguata capacità per il deposito di rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

6. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti chiusi devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 38

GETTITO E SCARICO DI RIFIUTI

1. Fatta salva l'applicabilità delle norme speciali contenute nel Regolamento di Igiene, è vietato, a tutela del pubblico decoro, deporre, abbandonare o lasciare cadere, sul suolo pubblico o aperto al pubblico e su aree e spazi privati visibili al pubblico, rifiuti di qualsiasi genere, ovvero deporre pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

2. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro i rifiuti domestici devono essere depositati negli appositi cassonetti predisposti dal gestore del servizio e destinati alla raccolta differenziata degli stessi, debitamente contenuti negli appositi sacchetti atti a questo uso, se trattasi di rifiuti solidi urbani, richiudendo il contenitore dopo l'uso.

3. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi non è consentito collocare sacchi e involucri che ne impediscano la completa chiusura, né depositare gli stessi all'esterno dei suddetti contenitori.

4. In considerazione delle valenze economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

5. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi potranno essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata, ovvero ai rivenditori di tali beni.

6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali.

7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.

Art. 39

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

1. E' proibito agli esercenti di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 40

DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE ED ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI

1. E' proibito ai commercianti su aree pubbliche e agli esercenti mestieri girovaghi, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 41

TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti che hanno provocato l'insudiciamento del suolo pubblico.

Art. 42

SGOMBERO DELLA NEVE

1. E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori degli stabili e agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via di ottemperare, in caso di emissione, all'ordinanza sindacale che impone l'obbligo dello sgombero della neve dai marciapiedi.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili quando ravvisano la necessità di procedere allo sgombero della neve dai tetti, terrazze e balconi prospettanti sulla pubblica via debbono effettuare le operazioni adottando le necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata.
3. Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità, imposto dal Comune.
4. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
5. Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza creare problemi per il transito pedonale e veicolare.
6. La neve rimossa dalle aree private non deve essere accumulata sul suolo pubblico.
7. In caso di gelo vige l'obbligo per i soggetti di cui al comma 1° di rimuovere i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi. Analogamente si dovrà procedere per i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, su marciapiedi pubblici e cortili privati al fine di evitare pericoli per le persone e le cose avendo cura di recintare l'area in cui si opera.
8. In caso di pericolo i proprietari, gli amministratori o i conduttori degli stabili devono segnalare i pericoli con adeguati transennamenti.

Art. 43

DIVIETO DI LAVAGGIO E RIPARAZIONI DEI VEICOLI SU AREE PUBBLICHE

1. E' proibito in luoghi pubblici o privati ma aperti al pubblico il lavaggio di veicoli, carri e simili.
2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici o privati ma aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 44

DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti a scopo pubblicitario fatto salvo quanto disposto dal "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni". E' altresì vietata la collocazione di volantini pubblicitari, opuscoli o ciclostili sul parabrezza o sul lunotto posteriore degli autoveicoli in sosta.

Art. 45

DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA

1. Sul suolo pubblico è vietato depositare, se non per il tempo necessario al suo rimessaggio all'interno della proprietà privata e comunque senza arrecare pericolo o intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, segare e spaccare la legna.

Art. 46
BAGNI PUBBLICI

1. In qualsiasi luogo pubblico o privato aperto alla pubblica vista, è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dagli appositi manufatti.
2. E' vietato imbrattare in qualsiasi modo e danneggiare i bagni pubblici e gli oggetti che vi si trovano.
3. E' inoltre vietato allontanarsi dai suddetti luoghi senza essersi ricomposti.

Art. 47
OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DI POZZI NERI

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri, fosse biologiche e Imhoff devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Art. 48
PATRIMONIO PUBBLICO, PRIVATO E ARREDO URBANO

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;
 - d) mettere i piedi sulle panchine;
 - e) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, semafori o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere;
2. Su edifici privati è vietato apporre volantini, locandine e manifesti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

Art. 49
MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari degli edifici devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri delle coperture e dell'intonaco dei propri fabbricati, qualora questi si affaccino sulla pubblica via e dalla loro incuria possa derivare un pericolo alla pubblica incolumità, a giudizio dell'Autorità Comunale.
2. Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazioni in genere. Sono ammesse solo canne fumarie di camini o di impianti di riscaldamento preferibilmente rivestite in muratura ed intonacate e tinteggiate in armonia con il fabbricato.
3. Ogni qualvolta venga accertato un pericolo per la pubblica incolumità, l'Autorità comunale può obbligare la esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.
4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
5. I proprietari hanno, inoltre, l'obbligo dell'apposizione dei numeri civici e sono responsabili della loro conservazione e pulizia.
6. Analoghi obblighi di conservazione e pulizia incombono ai proprietari d'insegne d'esercizio.
7. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio comunale.
8. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne.
9. L'Autorità Comunale disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

Art. 50

COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di Regolamento al riguardo.
2. A questo scopo dovranno venire sempre presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione Comunale nel concedere l'autorizzazione, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 51

ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie per uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
3. E' prescritto che le aree verdi intorno ai fabbricati prospettanti sulle vie, siano tenute dai proprietari pulite ed in ordine, evitando che si accumulino materiali, provviste od altro (siano pure di uso domestico), che rendano indecente e disordinato lo spazio, a detrimento della bellezza del fabbricato stesso.

Art. 52

DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della Città.
2. E' inoltre vietato abbandonare o depositare, su aree private, rifiuti di qualsiasi genere.
3. Nel caso di violazione di detto obbligo l'Autorità Comunale, qualora sussistano motivi sanitari, igienici o di tutela dell'ambiente, notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto dei rifiuti nei luoghi idonei alla discarica od al trattamento e il termine entro il quale il trasgressore deve adempiervi.
4. In caso di inosservanza l'Autorità Comunale provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore.

Art. 53

LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati, fatta eccezione per i lavatoi pubblici ove esistenti.
2. A tutela del decoro urbano è vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni all'esterno delle abitazioni sui lati che si affacciano su vie pubbliche o luoghi aperti al pubblico.
3. E' vietato stendere panni e biancheria su suolo pubblico o su suolo privato, nelle vicinanze delle strade e degli incroci da esse formati se questi causano impedimenti alla circolazione stradale e pedonale.
4. E' altresì vietato installare in aree pubbliche fili atti allo scopo di stendere panni e biancheria.

Art. 54

SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 55

BESTIE MACELLATE E TRASPORTO CARNI

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle attività commerciali bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di veicoli o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 56

PULIZIA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

1. Fermo restando quanto previsto per le attività dei mercati e dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
3. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui al 1° comma, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
4. E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi.

Art. 57

VIALI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

1. Nei viali, parchi e giardini pubblici è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali;
 - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
 - c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
 - d) danneggiare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
 - g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
 - h) molestare in qualunque modo la quiete e la tranquillità dei frequentatori dei parchi;
 - i) buttare le carte residue e qualsiasi tipo di rifiuti o quanto altro di inservibile fuori dagli appositi cestini porta rifiuti;
 - j) fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini fino all'età di otto anni, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose;
 - k) ai maggiori di anni 14 utilizzare i giochi e le attrezzature destinate ai bambini.
2. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche all'interno del centro abitato.

Art. 58

VASCHE E FONTANE

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti.
2. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

3. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle stesse.

Art. 59

ATTI CONTRARI ALLA PULIZIA DEL PUBBLICO SUOLO, AL DECORO ED ALLA MORALITA'

1. E' vietato sdraiarsi sulla carreggiata stradale e nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici e delle chiese.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, su muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari al decoro ed alla moralità.

Art. 60

VERDE PRIVATO

1. Il verde condominiale e gli spazi privati prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose.
2. I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli. E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade.
3. E' fatto obbligo a tutti i proprietari di fondi privati confinanti con strade pubbliche, di procedere tempestivamente alla potatura e al taglio dei rami e delle piante che, protendendosi oltre il confine stradale, nascondono la segnaletica stradale o ne compromettono comunque la visibilità, ovvero impediscono o ostacolano il transito dei pedoni sui marciapiedi o limitano la pubblica illuminazione.
4. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, qualora i rami e le piante nascondano la segnaletica stradale o ne compromettano comunque la visibilità.

Art. 61

TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

1. E' facoltà dell'Autorità Comunale prescrivere che le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, siano delimitate o recintate, quando ciò sia necessario nel pubblico interesse.
2. Le recinzioni, devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall'Ente proprietario della strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico.
3. Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi.
4. Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute costantemente libere dalle erbe infestanti e comunque in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.
5. La stessa disposizione potrà essere estesa dall'Autorità Comunale anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
6. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata, siepi o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
7. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
8. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 62
PULIZIA DEI FOSSATI

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, nel periodo primaverile e nel periodo autunnale.

TITOLO IV
QUIETE PUBBLICA

Art. 63
INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di Regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente titolo.
2. Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 comma 1 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico").

Art. 64
ATTIVITA' LAVORATIVE

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
2. Salva speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale, è vietato esercitare mestieri o qualsiasi attività che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.
3. I lavori di ristrutturazione, manutenzione o restauro eseguiti su fabbricati già esistenti ed abitati non devono creare disturbo e possono essere eseguiti dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nei giorni festivi.
4. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e nel rispetto dei piani di classificazione acustica del territorio comunale adottati dai Comuni aderenti all'Unione.
5. Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
6. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
7. Gli Uffici tecnici comunali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori avvalendosi dell'attività del presidio multizonale di prevenzione e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità Comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
8. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

8. Le attività esercitate con il sistema del "self-service 0 -24" sono di norma consentite a condizione che, per la loro posizione e/o modalità di funzionamento, non arrechino disturbo alla quiete e al riposo delle persone, nel cui caso l'Autorità Comunale può disciplinare gli orari di esercizio delle stesse vietandone comunque il funzionamento dalle ore 22 alle ore 06.

Art. 65

IMPIANTI DI MACCHINARI

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.
2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.
3. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.
4. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.
5. Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.
6. La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.
7. Il permesso sarà revocato quando:
 - a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente Regolamento;
 - b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.
8. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa dei rumori che si propagano nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.
9. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
10. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.
11. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
12. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
13. Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
14. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Art. 66

FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI

1. Nelle abitazioni, potranno essere usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
2. L'Autorità Comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
3. Le apparecchiature domestiche che emettono rumori o vibrazioni e gli apparecchi televisivi, radiofonici e simili potranno essere utilizzati nelle ore notturne solamente se il volume delle emissioni sonore e l'entità delle vibrazioni sono contenute in modo tale da non creare disturbo o molestie ai vicini.
5. L'uso degli strumenti musicali, comunque vietato nelle fasce orarie 12.00 - 15.00 e 21.00 - 09.00 salvo insonorizzazione del locale, è subordinato al fatto che vengano adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo.
6. Nelle abitazioni è inoltre vietato esercitare attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore eccezione fatta per le attrezzature di ufficio o medico - sanitarie.

7. E' vietato apporre compressori terminali dei condizionatori di aria a meno di 2 metri dalle aperture di terzi, fatto salvo un limite superiore;

8. Per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di smaltimento dei prodotti della combustione si rinvia alle disposizioni del Regolamento edilizio vigente.

9. E' vietato apporre i terminali di scarico dei prodotti della combustione di apparecchi quali caldaie, scaldabagni e generatori di calore in genere alimentati da qualsiasi combustibile sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. ; qualora sia consentita l'installazione di sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione sulle pareti perimetrali esterne questi dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 67

USO DI STRUMENTI SONORI

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori analoghi che emettano suoni acuti e prolungati.

2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

3. In ogni caso, l'Autorità Comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

4. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione senza l'autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione Comunale.

Art. 68

VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI

1. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

2. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dagli organi di Polizia.

3. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Art. 69

SCHIAMAZZI E GRIDA SULLE PUBBLICHE VIE

1. Sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e piazze ed in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, tanto di giorno che di notte, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, qualora arrechino disturbo alla quiete pubblica, nonché le grida e i suoni molesti all'interno dei pubblici locali.

Art. 70

SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI

1. I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, spettacoli o intrattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o intrattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge.

2. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni che rechino disturbo a chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.

3. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustica eseguita da un tecnico competente in acustica, in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge

quadro sull'inquinamento acustico" e nel rispetto dei piani di classificazione acustica del territorio comunale adottati dai Comuni aderenti all'Unione.

4. Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti e circoli) già in attività.

5. I titolari dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di evitare che, all'uscita dei loro locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori tengano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine.

6. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.

7. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

Art. 71

NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARECCHI RADIO, TELEVISORI E SIMILI

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Art. 72

BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, videogiochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

Art. 73

APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, i suoni emessi da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento, siano essi provvisti o meno di abitacolo chiuso, non devono arrecare disturbo a chi si trovi all'esterno dei veicoli stessi.

ART. 74

PUBBLICITÀ FONICA

1. Fermo restando la normativa del regolamento comunale sulla pubblicità, nonché del codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30-.

2. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita in sede fissa a distanze inferiori, in linea d'aria, a metri 100 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai luoghi di culto, dai cimiteri, dagli asili nido, dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione, nonché dai luoghi in cui sia in corso di svolgimento un comizio elettorale.

3. Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità fonica non può essere continua, ma intervallata da alcune pause temporali.

4. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

ART. 75

DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni e nei locali nei quali si svolgono attività lavorative e quelli installati sugli autoveicoli debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui

veicoli non potranno superare la durata complessiva di 3 minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti la durata massima è stabilita in 15 minuti primi.

ART. 76 CAMPANE

1. Il suono delle campane deve essere regolato in modo da non disturbare la quiete pubblica. Salvo i casi legittimati da consuetudine e dallo svolgimento di celebrazioni religiose è vietato il loro suono dalle ore 22.00 alle ore 07.00.

ART. 77 USO DI MACCHINE DA GIARDINO

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Di sabato e nei giorni festivi l'uso è consentito dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

TITOLO V NORME DI SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE

Art. 78 ACCENSIONE DI FUOCHI IN CENTRO ABITATO

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel centro abitato, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. E', in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso.

2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59 comma 2 del TULPS, approvato con R.D. 773/1931, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a Mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.

5. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Art. 79 SOSTANZE LIQUIDE ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

3. L'autorizzazione potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 80

REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 Mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali abbiano caratteristiche che rispettino le norme di sicurezza vigenti in materia.
4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere dotate di porte taglia fuoco.

Art. 81

DETEZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI

1. Nei sotterranei di case di abitazione è consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
2. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
3. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
4. Come norma di prevenzione antincendio, per l'installazione di bombole di gas ad uso domestico e delle tubazioni di collegamento delle stesse con gli apparecchi di funzionamento interni, devono essere rispettate le normative tecniche di sicurezza vigenti in materia.
5. Le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica.
6. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità disfilamento del tubo stesso.
7. Per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
8. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 82

PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo per la comunità.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità Comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 83

OPERAZIONI DI VERNICITURA, CARTEGGIATURA E SABBIAIATURA SVOLTE ALL'APERTO

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiaatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiaatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 84

ACCATASTAMENTO DI LEGNO E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI E SCANTINATI

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Autorità Comunale riterrà di dover prescrivere.
2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 85

FUCINE E FORNI

1. Non si possono attivare forni o fucine, esclusi quelli ad uso domestico quali forni a legna o barbecue, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale, la quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
2. La installazione o la realizzazione di forni di qualsiasi genere è soggetta al rispetto delle normative tecniche e di sicurezza vigenti in materia, nonché all'ottenimento della autorizzazione per lo scarico dei fumi in atmosfera nei casi previsti dalla legislazione vigente.
3. I forni soggetti a normativa antincendio potranno essere attivati solo ad avvenuto rilascio del certificato di prevenzione incendi.
4. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art. 86

USO DI FIAMMA LIBERA

1. E' assolutamente vietato:
 - a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - b) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Art. 87

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma, nonché lanciare petardi e mortaretti.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione all'Autorità Comunale, la quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 88

SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- a) i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
 - b) i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
 - c) i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
 - d) i veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
 - e) i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.
- 2) E' vietato il parcheggio degli autocarri durante le ore notturne fuori dalle aree appositamente previste, laddove individuate e comunque senza arrecare pericolo o intralcio alla circolazione.

Art. 89

TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

1. Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).

2. L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati. 3. Fatte salve le previsioni normative regionali in materia, ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:

- a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
- b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
- c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
- d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
- e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
- f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
- g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
- h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
- i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
- j) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
- k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
- l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
- m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
- n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
- o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;

p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;

q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.

4. Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

5. Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. b), c) d), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q).

Art. 90

STRUMENTI DA TAGLIO

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 91

TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 92

MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA NEGLI EDIFICI

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

3. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.

4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 93

INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate e devono rispettare le altezze minime previste dal vigente Regolamento Edilizio comunale.

2. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro ed altro idoneo mezzo.

Art. 94

RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

1. I pozzi, i buchi sul suolo, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 95

ANTENNE

1. Le antenne televisive, siano esse terrestri o satellitari o paraboliche, devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici ed in particolare, quando possibile, sulle falde interne non prospicienti la via pubblica. Non sono ammesse installazioni singole su balconi.

2. Fermo restando quanto stabilito al punto precedente, per esigenze di tutela dell'arredo urbano le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

3. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne, mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati, incassati non a vista, nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

4. L'Autorità Comunale ha facoltà di richiedere agli interessati, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radiotelevisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

5. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo, è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

6. Tutte le reti tecnologiche comunque dovranno essere incassate nei muri dei fabbricati.

TITOLO VI

DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DI ANIMALI

Art. 96 **PRINCIPI GENERALI**

1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire nel benessere dell'animale la corretta convivenza con l'uomo e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 97 **BENESSERE DEGLI ANIMALI**

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali :

a) sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 del Regolamento di Pubblica Sicurezza e 727 e 638 del Codice Penale.

b) l'esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tenere conto dei bisogni fisiologici ed etologici delle specie.

c) è vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.

d) è vietato spargere impropriamente veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti sul territorio comunale, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 104 del presente Regolamento.

Art. 98 **ANIMALI DA AFFEZIONE**

1. Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici, in particolare:

a) fornisce costantemente acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.

b) i cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.

c) la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata: qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.

d) qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione.

e) lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione o tenuti in cattività deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Art. 99 CANI

1. Oltre a quanto previsto in materia di anagrafe canina e fatti salvi tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente, è fatto obbligo, ai proprietari o detentori di cani, di impedire agli stessi di vagare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi ed ovunque si possa liberamente accedere, senza che siano tenuti a guinzaglio da persone in grado di controllare l'animale e, se mordaci, con museruola.

2. I proprietari o detentori dei cani sono obbligati a rimuovere gli escrementi eventualmente emessi dagli stessi cani sui marciapiedi, sul fondo stradale delle vie e delle piazze, nelle aree di verde pubblico e in ogni spazio pubblico soggetto al calpestio pedonale.

3. Gli stessi proprietari o detentori di cani, quando li conducono in qualsiasi luogo pubblico od aperto al pubblico, dovranno avere con sé idonea attrezzatura per raccogliere gli eventuali escrementi e depositarli nei pubblici cassonetti per rifiuti.

4. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola, per le categorie identificate dal Ministero della Sanità con proprie ordinanze e devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica.

5. È istituito il divieto assoluto di ingresso dei cani, anche se tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, in tutti i giardini pubblici, parchi ed aree verdi comunque attrezzati con i giochi per i bambini o con tavoli, panchine ed altre attrezzature utilizzabili dai cittadini. In tali luoghi il divieto è reso noto da apposito segnale. Nelle restanti aree verdi escluse dalle fattispecie sopra richiamate è comunque fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio e con la museruola per le razze per cui è prevista dalla legge.

6. È vietato introdurre cani in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore o il proprietario abbia esposto il cartello "E' VIETATO INTRODURRE ANIMALI". Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane-guida.

7. I cani a guardia delle case, dei giardini e poderi, devono essere tenuti in modo che non possano aggredire o spaventare i passanti. A tal fine le recinzioni degli edifici dovranno avere dimensioni idonee ad impedire la fuga dell'animale all'esterno o anche solo la possibilità che lo stesso possa con il muso o le zampe arrecare danni ai passanti. Sui cancelli e/o porte di accesso ai recinti ove trovansi dei cani, anche se tenuti a catena, deve essere esposto, a cura dei proprietari, il cartello "ATTENTI AL CANE".

8. All'interno dei condomini e delle aree condominiali degli edifici è consentito tenere dei cani solo nel caso in cui la loro presenza non sia espressamente vietata dal relativo regolamento condominiale o, se non adottato, dall'accordo unanime dei condomini.

9. I proprietari o detentori di cani devono impedire agli stessi che, soprattutto nelle ore notturne, rechino disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone.

10. I proprietari o detentori di cani hanno l'obbligo, all'interno dei condomini e delle aree condominiali, di tenerli in condizioni igienico-sanitarie idonee ad evitare qualsiasi esalazione maleodorante dovuta alla mancata raccolta quotidiana delle deiezioni animali e di provvedere periodicamente alla pulizia ed igienizzazione degli spazi occupati dagli animali. Ove tali spazi siano situati all'aperto, essi dovranno essere opportunamente recintati e dotati di pavimentazione facilmente pulibile.

11. L'Autorità Comunale, qualora venga accertata la violazione alle norme del presente articolo, può ordinare al detentore di conformarsi alle norme stesse.

12. Ove l'ordinanza non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Art. 100
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

1. E' vietato:
 - a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando percolamento sugli spazi pubblici;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio;
 - c) lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale detenuto;
 - d) offrire o dare in omaggio animali di qualsiasi specie quale premio di una vincita in una gara od in un gioco ad eccezione di quelle organizzate in occasione di manifestazioni autorizzate ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS;
 - e) il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
2. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
3. All'interno del centro abitato è vietata la detenzione di animali di specie equina, suina, bovina, ovina o comunque di grossa taglia.
4. E' invece consentito l'allevamento, per il solo uso proprio, di animali da cortile purché in numero totale non superiore a 12 unità riferito a ciascun nucleo familiare.
5. All'interno del centro abitato è vietata la detenzione di animali da reddito o autoconsumo, come ad es. l'apicoltura;
6. L'allevamento e la detenzione degli animali consentita all'interno dei centri abitati dovrà comunque essere esercitata con modalità tali da evitare qualsiasi pregiudizio all'igiene e alla sanità pubblica, nonché qualsiasi disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone.
7. L'Autorità comunale, qualora venga accertata la violazione alle norme del presente articolo, può ordinare al detentore di conformarsi alle norme stesse.

Art. 101
COLOMBI E ANIMALI LIBERI

1. E' vietato molestare, prendere o catturare colombi liberi e non di proprietà privata, salvo i provvedimenti dell'Autorità competente.
2. Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.s.p., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.
3. E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare all'Ufficio Ambiente Comunale la presenza di volatili morti sul territorio del Comune affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio.
4. E' pure vietato alimentare gli animali liberi di ogni tipo su suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 102
ANIMALI PERICOLOSI

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
2. Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Art. 103
DERATTIZZAZIONE

1. Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente l'Ufficio Ambiente del Comune sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione. Da tale disposizione sono escluse le zone rurali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 104

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo b) di cui all'articolo 28 della L. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio" ed alla L. R. 26/99, rilasciata dal Comune di residenza del titolare;
 - b) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, i quali devono esibire copia della comunicazione, munita del timbro di protocollo, inoltrata al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, ai sensi del D. Lgs. 228/2001.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui al comma precedente, è vietato:
 - a) nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali :
 - I. fasce di rispetto cimiteriale;
 - II. zone di rispetto per i corsi d'acqua;
 - III. zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua;
 - IV. zone di interesse archeologico;
 - V. zone di particolare interesse naturalistico.
 - b) nel raggio di almeno 50 m dai fabbricati vincolati, ai sensi di legge.
 - c) nel centro storico come delimitato dagli strumenti urbanistici comunali .
 - d) lungo le direttrici di grande comunicazione e nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico ad esse prospicienti.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito:
 - a) nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, nelle sotto indicate tipologie:
 - I. strade urbane di quartiere;
 - II. strade locali;
 - b) fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale;
 - c) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi;
 - d) purché la sosta nello stesso punto non sia superiore a due ore, fatta salva la possibilità di protrarre tale limite per il tempo strettamente necessario a completare il servizio nei confronti dei consumatori in attesa e le soste successive siano effettuate in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.
 - e) nella fascia oraria inclusa fra le ore 08,00 e le ore 19,00.
4. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone inoltre quanto segue:
 - a) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, case di riposo per anziani, luoghi di culto e dai centri storici degli abitati, salvo espressa autorizzazione;
 - b) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - c) l'attività di vendita è altresì vietata all'interno del centro abitato nei giorni di svolgimento dei mercati settimanali, delle fiere e delle sagre, negli orari in cui gli stessi sono in esercizio;
 - d) è vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo;
 - e) per la tutela dell'igiene, l'occupazione deve avvenire su aree pavimentate, lontano da fonti che provocano polvere, servizi igienici e depositi di rifiuti;
5. La concessione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
6. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

7. L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

8. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante utilizzata per lo svolgimento dell'attività. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti e nelle modalità indicate dall'Amministrazione.

9. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

10. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

Art. 105

ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio dell'Unione, se prima non sia stato preventivamente avvisato il Comando di Polizia Locale che potrà impartire prescrizioni. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.

2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi individualmente assegnati.

3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 106

ESERCIZIO DI GUIDE PUBBLICHE

1. L'esercizio del mestiere di guida è disciplinato da apposita normativa regionale.

2. Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere autorizzazione all'Autorità Comunale.

3. Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei, i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Art. 107

VENDITORI DI GIORNALI

1. I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco o chiosco.

Art. 108

BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI

1. Senza la licenza dell'Autorità Comunale, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

2. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

3. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 dallo spazio occupato.

4. Ai concessionari è vietato:

a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi;

b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

5. L'Autorità Comunale potrà pertanto, stabilire caso per caso, anche un diverso orario.

Art. 109

SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI

1. Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere puliti, costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.

Art. 110
PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'art. 14 del D. Lgs. 114/98, dal D. Lgs 84/2000 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi) e dal presente Regolamento.

2. I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, compresi artigiani, industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

3. Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria l'obbligo di pubblicità dei prezzi intende assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio di vendita e non dall'esterno (Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato n. 3467 del 28 maggio 1999).

Art. 111
MATERIALE PORNOGRAFICO

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è vietato porre in vendita materiale pornografico ad una distanza inferiore a m 100 da luoghi di culto, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari calcolate sul percorso pedonale più breve. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai punti vendita esclusivi di giornali e riviste.

2. E' vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.

Art. 112
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Gli orari di apertura, turnazione, riposo settimanale dei distributori di carburante sono regolati dal Sindaco in conformità alla vigente normativa regionale specifica.

2. In base al provvedimento di cui al comma 1) vige l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni di distribuzione carburanti di curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto, dei turni di apertura domenicali e festivi e di chiusura infrasettimanali, i quali devono essere esposti in modo ben visibile all'utenza.

3. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi di ogni singolo prodotto nei confronti dei consumatori finali, è fatto obbligo di esporre in modo visibile e leggibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

Art. 113
PHONE CENTER

1. Le attività di comunicazione di cui al D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 sono soggette alle seguenti prescrizioni:

a) l'orario di attività può essere esercitato dalle ore 8,00 alle ore 23,00;

b) non può essere svolta congiuntamente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari;

c) deve essere presentata al Comune apposita comunicazione che indichi gli orari prescelti di apertura e chiusura, compresi nella fascia di cui alla lettera a) e gli estremi dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. 259/2003;

d) devono essere dotati di almeno due servizi igienici, di cui uno al servizio di persone diversamente abili.

Art. 114
VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO

1. Negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali abilitati alla vendita ed alla produzione di alimenti, è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e non siano presenti le attrezzature a ciò afferenti.

2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

TITOLO VIII VARIE

Art. 115

COLLOCAZIONE DEL NUMERO CIVICO

1. Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
2. Gli amministratori di condomini devono provvedere a comunicare al Comando della Polizia Locale il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico. Nell'atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'amministratore.

Art. 116

RACCOLTE DI MATERIALI E OFFERTE DI BENEFICENZA

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario è soggetta all'autorizzazione prescritta dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La collocazione su aree pubbliche dei contenitori necessari per la raccolta dei materiali predetti è soggetta a specifica concessione comunale, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale TOSAP.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.
5. Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienicosanitarie vigenti.
6. Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche mediante la sollecitazione di campagne di informazione.

Art. 117

ACCATTONAGGIO

1. E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare, in particolare nei pressi dei luoghi di culto e dei cimiteri.
2. E' altresì vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, specie se con insistenza, molestia e in modo offensivo.
3. E' aggravante l'utilizzo di animali nella pratica di accattonaggio; nel caso di impiego di minori si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.

Art. 118

ARTISTI DI STRADA

1. Per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico, si prescrive la presentazione di apposita comunicazione almeno 5 giorni prima al Comando Polizia Locale. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto della quiete pubblica e delle norme del Codice della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

Art. 119

DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

1. In tutto il territorio dell'Unione, compresi la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio dell'Unione. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio dell'Unione, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
2. Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l'uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Art. 120

CAROVANE DI NOMADI

1. In tutto il territorio dell'Unione è vietata la sosta alle carovane di nomadi che non abbiano la residenza nell'ambito del Comune, oltre agli esercenti attività di pubblico spettacolo non preventivamente autorizzati.
2. I trasgressori sono invitati a lasciare il territorio dell'Unione entro 24 ore dalla notifica del verbale di violazione al presente Regolamento. In caso di inottemperanza si procederà a norma di legge.

Art. 121

DIVIETO DI BALNEAZIONE

1. Il divieto di balneazione nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3. E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei torrenti o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.

Art. 122

INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI

1. Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, etc.

Art. 123

CONTRASSEGNI DEL COMUNE

1. E' vietato usare lo stemma di ciascun Comune e dell'Unione, nonché la denominazione ed il logo dei relativi uffici e servizi, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o dell'Unione, ovvero previo accordo con gli stessi.

TITOLO IX DEGLI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI

Art. 124

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal personale della Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, ove non diversamente punite da altre leggi o regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 125

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 9, 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 49, 52, 64, 65, 70, 79, 80, 81, 89, 92, 94, 102, 104, 112 e 113 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 100,00 pari al doppio del minimo edittale). Chiunque viola altresì le disposizioni di cui agli artt. 17 e 20 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 166,66 pari alla terza parte del massimo edittale).
2. Le violazioni a tutte le altre disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti, e/o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale).
3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie conseguono di diritto, ove necessario ai fini della tutela dell'interesse pubblico, le sanzioni amministrative accessorie consistenti nell'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento, la rimozione delle opere abusive o la rimessa in pristino dei luoghi; della sanzione amministrativa accessoria ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando da cui dipende l'agente accertatore.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.
6. L'Autorità comunale può adottare, a mezzo del Responsabile del Settore, specifiche disposizioni attuative per esplicitare l'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 126

SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della L. 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate presso il Comando Polizia Locale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Art. 127

SOSPENSIONE DELLE LICENZE

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario; si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti alla violazione commessa;
 - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 128 PROCEDURE AUTORIZZATORIE

1. In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio assenso.

Art. 129 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e si applica dal momento della sua entrata in vigore, facendo salve tutte le situazioni preesistenti diversamente disciplinate.

Art. 130 ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono sospesi per tutta la durata delle convenzioni i vigenti Regolamenti Comunali di Polizia Urbana dei singoli Enti dei Comuni non appartenenti all'Unione associati al servizio di Polizia Locale, e sono abrogati i previgenti regolamenti di Polizia Urbana di tutti i Comuni appartenenti all'Unione e le disposizioni contenute nei regolamenti, ordinanze, consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Art. 131 NORMA FINALE

1. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, tali disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to BATTAGLIA MARZIALE F.to GUARNACCIA MARIO

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi

Li 10/01/2014